



CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE/

Iscritta al n. 231 del registro Determinazioni Dirigenziali in data

Numero Generale 1038

- 3 OTT. 2013

OGGETTO: Appalto "Lavori di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento blocco servizi nell'area PEEP di Mezzogiorno"
Rettifica art. 2 comma 2° del Capitolato Speciale di Appalto.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. ad Interim

Premesso che,

- con Delibera Giunta Comunale n. 51 del 28.03.2011, avvenne l'approvazione del "Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento blocco servizi nell'area PEEP di Mezzogiorno" per un importo complessivo di € 6.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale Settore Demografia ed Appalti e Contratti - su delega del Settore LL.PP. - n. 83 del 23.10.2012, venne indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii. e contestualmente venne approvato lo schema del bando di gara contenente le modalità di esecuzione della procedura di gara;
- con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 116 del 23.04.2013 fu disposta la sostituzione del RUP nominando l'arch. Orazio Lisena - Resp. U.O. Progettazione e D.LL. Settore LL.PP. - in sostituzione dell'ing. Enzo Balducci;
- a seguito di gara esperita, con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 162 del 24.05.2013, i lavori di che trattasi vennero aggiudicati in via definitiva in favore dell'ATI "TECNOCOSTRUZIONI sas + ENA CONSULTING srl + SAULLE Impianti srl" da Ruvo di Puglia, a fronte di un ribasso offerto pari al 28,752%;

Ciò premesso:

vista la nota del 20.08.2013 prot. n. 50841 da parte dell'U.O. Appalti e Contratti, con la quale si evidenzia una palese incongruenza tra gli atti di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), in relazione alle modalità di determinazione del corrispettivo d'appalto;

visto l'art. 2 c. 2° del CSA secondo cui: "i lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a corpo e saranno pertanto contabilizzati percentualmente in base alle quantità reali ed ai prezzi unitari offerti";

visto il bando di gara approvato - in base al quale è stata esperita ed aggiudicato l'appalto di che trattasi - secondo cui: "il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a corpo, ai sensi dell'art. 82 lett. b) del Codice dei Contratti, mediante ribasso sull'importo poso a base d'asta ..."

visto, altresì, l'art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti, secondo cui:

"Il bando di gara stabilisce:

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari";

dato atto, pertanto, che la procedura di determinazione del corrispettivo prevista nel bando di gara, è corretta in quanto conforme al più volte citato art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti;

precisato che l'incongruenza evidenziata - tra gli atti succitati (bando di gara e Capitolato d'Appalto) non ha inciso sugli stessi atti di gara - così come da consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale stabilisce, in caso di contrasto tra le clausole del Bando di gara e quelle del Capitolato d'Appalto, la prevalenza delle le prime sulle seconde;

ritenuto quindi di rettificare il Capitolato Speciale di Appalto - limitatamente all'art. 2 comma 2° lasciando invariato il restante testo;

visto il seguente art. 2 comma 2° del Capitolato Speciale di Appalto - che sostituisce integralmente quello approvato: "i lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a corpo e saranno pertanto contabilizzati secondo le modalità previste dal Codice Appalti nonché dal Regolamento Attuativo del Codice Appalti, tenuto conto del ribasso d'asta offerto";

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm ed ii;
Visto il D. L.vo n.267 del 18.08.2000 e ss. mm ed ii;;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il D.L.vo n.163/2006 e succ. mm. e ii.;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt.107 e 192 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;


DETERMINA

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. dare atto della palese incongruenza tra gli atti di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), in relazione alle modalità di determinazione del corrispettivo d'appalto;
2. dare atto, altresì, che tale incongruenza evidenziata (tra bando di gara e Capitolato d'Appalto) non ha inciso sugli atti di gara – così come da consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale stabilisce, in caso di contrasto tra le clausole del Bando di gara e quelle del Capitolato d'Appalto, la prevalenza delle le prime sulle seconde;
3. dare atto, inoltre, che la procedura di determinazione del corrispettivo prevista nel bando di gara, è corretta in quanto conforme al più volte citato art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti;
4. rettificare, pertanto, il Capitolato Speciale di Appalto - sostituendo integralmente il testo contenuto nell'art. 2 limitatamente al comma 2° - lasciando invariato il restante testo - con il seguente: "*i lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a corpo e saranno pertanto contabilizzati secondo le modalità previste dal Codice Appalti nonché dal Regolamento Attuativo del Codice Appalti, tenuto conto del ribasso d'asta offerto*";
5. disporre affinché il Dirigente del Settore Demografia, Appalti e Contratti, provveda al perfezionamento e stipula del contratto di appalto lavori
6. dare atto che il presente provvedimento NON ha rilevanza contabile;
7. confermare responsabile del procedimento l'arch Orazio Lisena.
8. trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore LL.PP., al Responsabile del Procedimento, al Settore Economico-Finanziario, ed alla U.O. Contratti, per quanto di competenza


Il Compilatore della Proposta e RUP

Arch. Orazio LISENA



Il Dirigente Settore LL.PP. ad Interim

Arch. Lenoci Anna Sabina



Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente settore LL.PP. ad Interim

Arch. Lenoci Anna Sabina

